



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Segreteria dell'Assemblea legislativa

Al Presidente della
IV Commissione assembleare permanente

Al Presidente del
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

e, p.c.

Al Presidente
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Al Presidente della
Consulta regionale per la famiglia

LORO SEDI

OGGETTO: **Proposta di legge regionale n. 291/19**, ad iniziativa del consigliere Talè concernente:
"Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 'Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale'".
Assegnazione.

Si assegna alla IV Commissione assembleare, in sede referente, la proposta di legge indicata in oggetto, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Sulla stessa si richiede il parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15.

A tal fine, il testo della proposta della Commissione referente sarà trasmesso direttamente dalla Commissione, non appena approvato.

La suddetta proposta è, inoltre, trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del medesimo Regolamento interno.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Antonio Mastrovincenzo

PROPOSTA DI LEGGE

OGGETTO: MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 20 GIUGNO 2003
"RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"

PRESENTATA DA:

IL CONSIGLIERE FEDERICO TALE'



 Regione Marche - Assemblea Legislativa
ADD: Registro Unico Assemblee Legislative

0004015 | 21/06/2019
| CRMARCHE | A

A: IV Com.ref.

CREL parere ex art. 4, comma 1, lett. c), l. 15/2008
Comitato parere ex art. 82, comma 4, R1
Consulta parere ex art. 82, comma 2, R1

Signori consiglieri

questa proposta di modifica della legge regionale 2 giugno 2003, n.13, "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", istituisce l'Area di Servizio Sociale Professionale all'interno delle Aziende Sanitarie regionali per assicurare qualità e appropriatezza dei servizi e dei trattamenti, equità e sostenibilità del sistema ed evitare risposte frammentate e difficoltà nell'accesso dei percorsi di continuità e di cura per gli utenti più fragili e vulnerabili.

L'assistente sociale in sanità opera nei servizi pubblici, privati e accreditati del Servizio Sanitario Nazionale; in particolare nei servizi per la salute mentale, per le dipendenze e le patologie correlate, per la salute e la protezione della donna, del bambino e dell'adolescente, degli stranieri, degli anziani, la disabilità, la riabilitazione negli adulti, per la continuità assistenziale delle cure. Inoltre opera nelle commissioni di medicina legale e nelle diverse unità di valutazione multidimensionali, nelle aziende ospedaliere e in tutte le situazioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale ed emarginazione. Assicura inoltre funzioni di supporto professionale per l'integrazione fra il Sistema sanitario e sociale aziendale ed il sistema assistenziale degli ambiti sociali, nonché il raccordo con le rappresentazioni locali e il terzo settore.

L'Area di Servizio Sociale Professionale nella sanità è prevista dalla normativa nazionale (legge n. 25/100 modificata dalla legge n.27 del 3 febbraio 2006 e dal D.L. n.81 del 29 marzo 2004, convertito nella legge n.138 del 29 maggio 2004) e alcune regioni hanno già provveduto alla sua istituzione. Individuare l'organizzazione dell'Area del Servizio Sociale Professionale infatti significa lavorare al miglioramento della qualità e dell'appropriatezza, obiettivi strategici del nuovo Piano sanitario e socio-sanitario 2019-2021. La valorizzazione di questa professionalità all'interno di un Azienda Sanitaria contribuisce in modo rilevante all'individuazione di percorsi assistenziali appropriati in relazione all'acuzie, post-acuzie e cronicità.

Infine l'istituzione dell'Area del Servizio Sociale Professionale va nella direzione già intrapresa con la DGR 110/2015 E 111/2015 di una riorganizzazione del Sistema sanitario teso a potenziare, rafforzare e riqualificare la rete territoriale, al fine della massima integrazione tra le funzioni sanitarie e quelle sociali, destinate a garantire il percorso complessivo di "presa in carico" della persona", sulla base della valutazione clinico, sociale e assistenziale, in forma multiprofessionale ed in un'ottica multidisciplinare. Il servizio sociale aziendale assicura funzioni di consulenza e supporto professionale trasversale all'azienda sanitaria per la gestione ed organizzazione di risorse umane, strutturali ed economiche, la promozione di strategie per l'integrazione fra il Sistema sanitario e sociale aziendale ed il Sistema socio assistenziale degli ambiti sociali, nonché il raccordo con le rappresentanze locali e del terzo settore, al fine di garantire la funzionalità all'intero sistema di governo aziendale e la tutela dei cittadini nell'ambito di appropriati percorsi sanitari e socio sanitari.

La presente proposta di legge si compone di 2 articoli. L'articolo 1 sostituisce l'art. 8 della legge regionale 20 giugno 2003 n. 13 introducendo l'Area di Servizio Sociale Professionale. L'articolo 2 contiene le disposizioni di invarianza finanziaria.

Art. 1

(Modifica all'Art. 8 della l.r. n. 13 del 20 giugno 2003)

1. L'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, della professione ostetrica e del servizio sociale professionale)

1. Sono istituiti, in conformità alla legge 10 agosto 2000, n.251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), il dipartimento aziendale e, per quanto riguarda l'ASUR i dipartimenti di area vasta delle professioni infermieristiche-ostetriche, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione

1 bis. I dipartimenti di cui al comma 1 sono integrati dalla specifica area del servizio sociale professionale in cui confluiscono gli assistenti sociali dipendenti delle aziende sanitarie.

2. I direttori dei dipartimenti di area vasta e dei dipartimenti delle Aziende ospedaliere, individuati tra i dirigenti delle professioni sanitarie afferenti alle singole aree, infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione e del servizio sociale professionale, sono nominati rispettivamente dal Direttore generale dell'Asur e dai Direttori generali delle Aziende ospedaliere.

3. I direttori dei dipartimenti di area vasta e dei dipartimenti delle Aziende ospedaliere partecipano alla definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali relative ai processi ed ai programmi di competenza e sono responsabili:

a) degli indirizzi organizzativi e gestionali per il governo delle attività di competenza degli operatori delle singole aree;

b) della qualità e dell'efficienza tecnica ed operativa delle attività assistenziali, tecniche e riabilitative nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione e del servizio sociale professionale;

c) dello sviluppo organizzativo e tecnico professionale dei processi che si realizzano anche con il contributo di altre figure professionali di supporto;

d) del governo clinico assistenziale e dei processi organizzativi di competenza delle singole aree;

e) dell'individuazione dei bisogni formativi degli operatori afferenti alle singole aree.

4. Nelle aziende ospedaliere per ogni area infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, viene nominato un dirigente.

4 bis. I dipartimenti di area vasta sono costituiti da almeno un dirigente infermieristico per ogni area vasta, da un dirigente del servizio sociale professionale e da almeno un dirigente per area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione nel complesso dell'ASUR. Il numero di dirigenti infermieristici è definito nell'atto aziendale. In ciascuna area vasta le aree non coperte dal dirigente sono rappresentate da posizioni organizzative.

4 ter. Il Direttore generale individua tra i dirigenti di area vasta un dirigente per ciascuna area professionale cui assegnare funzioni di indirizzo e coordinamento. Tali funzioni sono esercitate a livello centrale a supporto della direzione generale.

5 Il direttore del dipartimento di area vasta delle professioni infermieristico-ostetriche, tecniche e della prevenzione, della riabilitazione e del servizio sociale professionale è individuato dal Direttore generale tra i dirigenti indicati al comma 4 bis".

Art. 2
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.